

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00770/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 770 del 2024, proposto da

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Società Ferretti Sas di Ferretti Anna Maria & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Del Dotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Viareggio, piazza Massimo D'Azeglio 38;

***per l'annullamento***

- della deliberazione della Giunta comunale n. 391 del 27 dicembre 2023, avente ad

oggetto «concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative e sportive. Applicazione art. 3, comma 3, l. N. 118/2022 - atto di indirizzo» («Delibera»);

- ove occorra, della nota del Comune di Camaiore prot. n. 2024/24565, recante ad oggetto «riscontro a missiva vs. riferimento n. S4912, pervenuta in data 29/02/2024 e contestuale richiesta di parere - istanza di parere ex art. 22 L. 287/1990 e ss.mm.ii.» («Nota»);

- nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché allo stato incognito, ivi compreso, per quanto occorrer possa, la determinazione dirigenziale n. 532 del 29 aprile 2024, avente ad oggetto «concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative. Applicazione art. 3, comma 3, l. N. 118/2022» («Determinazione»).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore e della Società Ferretti Sas di Ferretti Anna Maria & C.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), agendo nell'ambito dei poteri riconosciutigli dall'articolo 21 *bis* della L. n. 287 del 1990, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con i quali il Comune di Camaiore ha manifestato la volontà di estendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022, al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle concessioni demaniali marittime in essere nell'area di riferimento;

- che l'Autorità ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati assumendone il contrasto con il diritto dell'Unione europea, segnatamente con l'art.

49 del TFUE e l'articolo 12 della cd. Direttiva servizi n. 2006/123/CE, e i principi di libera concorrenza; dovendo, secondo l'AGCM, essere disapplicate tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e dovendo il Comune procedere immediatamente al varo delle procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime insistenti sul suo territorio;

- che l'AGCM ha evocato in giudizio, oltre al Comune di Camaiore, la società Ferretti quale concessionaria di beni del demanio marittimo che a sua volta si è costituita nel presente giudizio;

Ritenuto:

- che, come dichiarato dal Comune nella memoria difensiva, le concessioni del demanio marittimo attualmente insistenti nel territorio comunale risulta pari a circa trentaquattro;

- che tutti i concessionari, in quanto beneficiari delle deliberazioni comunali impugnate che hanno sostanzialmente posticipato l'indizione delle gare per l'assegnazione delle concessioni di demanio marittimo, sono portatori di un interesse alla conservazione di esse e dunque sono tutti controinteressati;

- che, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma 2, cod. proc. amm., occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti concessionari, da effettuare - in considerazione dell'elevato numero dei contraddittori pretermessi - ad opera della parte ricorrente mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto pertanto di disporre, nell'esercizio dei margini di discrezionalità operativa riservati al Giudice dal combinato disposto degli articoli 41, comma 4 e 49, comma 3, nonché 39, comma 2, cod. proc. amm. e 150 cod. proc. civ., che la notifica avvenga, senza indicazione nominativa dei controinteressati, con le seguenti modalità:

(a) pubblicazione, su richiesta della parte ricorrente, sino alla definizione del giudizio nella *home page* del sito *web* del Comune di Camaiore e nella *home*

*page* del sito *web* della Regione Toscana, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- 1) l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio;
  - 2) il numero di Registro Generale del ricorso;
  - 3) il nominativo della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata e della controinteressata costituita;
  - 4) gli estremi degli atti impugnati, l'indicazione delle domande svolte, nonché un sunto dei motivi di ricorso;
  - 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali concessionari del Comune di Camaione che hanno beneficiato delle proroghe oggetto di causa;
  - 6) la precisazione che il testo integrale dei ricorsi principale e per motivi aggiunti e della presente ordinanza è consultabile nel sito *web* del Comune di Camaione in un'area a ciò riservata e che ivi rimarrà pubblicato fino alla pubblicazione della sentenza definitiva;
- (b) pubblicazione, su richiesta della parte ricorrente, del testo integrale del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti e della presente ordinanza nell'area a ciò riservata del sito *web* del Comune di Camaione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva;

Ritenuto che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;

Ritenuto di fissare per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 14 maggio 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) così dispone:

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati indicati in motivazione;
- autorizza la notifica per pubblici proclami e a tal fine dispone gli adempimenti di cui in motivazione;
- fissa per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 14 maggio 2026.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Ricchiuto**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Giani**

**IL SEGRETARIO**